

AVVOCATO  
ALESSANDRO MANENTI  
VIA XX Settembre, 19/7 – 16121 GENOVA  
TEL. 010.5530308 – FAX 010.586948  
PEC: [alessandro.manenti@ordineavvgenova.it](mailto:alessandro.manenti@ordineavvgenova.it)  
c.f. MNNLSN85D18E884W

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Genova**

**R I C O R S O**

della sig.ra **Domizia Sabina Goretti** (c.f. GRTDZS72B54D969S), nata a Genova il 14.02.1972, residente in Sori (GE), Via Francesco Crispi n. 174/3, assistita e rappresentata in virtù di mandato in data 18/11/2023 in calce al presente ricorso dall'Avv. Alessandro Manenti (c.f. MNNLSN85D18E884W), con studio in Genova, Via Venti Settembre n. 19/07 (Fax: 010/586948), con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto difensore: [alessandro.manenti@ordineavvgenova.it](mailto:alessandro.manenti@ordineavvgenova.it),

**contro**

- Università degli Studi di Genova (c.f. 00754150100), in persona del Rettore p.t.;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione per l'ammissione al corso di specializzazione per l'attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità – VIII ciclo – a.a. 2022/2023, in persona del Presidente nominato con Decreto del Direttore del DISFOR n. 2696 dell'8/6/2023,

rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Viale Brigate Partigiane n. 2 – 16129 Genova (pec: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)),

**e nei confronti di**

- della Sig.ra Lantero Nadia (c.f. LNTNDA68B54D969J), nata il 14/02/1968, residente in Via Giovanni Battista Torre n. 4/18 – 16154 Genova,
- della Sig.ra Ottaviano Fiorella (c.f. TTVFLL81R45F839A), nata il 05/10/1981, residente in Via Al Castello n. 42 – 16030 Cogorno (GE);

**per l'annullamento, previa sospensione,**

dell'esito della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 07/09/2023 nell'ambito della *"Procedura di selezione per l'ammissione al corso di specializzazione per l'attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità – VIII ciclo – a.a. 2022/2023"*, indetta dall'Università degli Studi di Genova con D.R. n. 2741 del 12 giugno 2023, relativo alla Scuola Secondaria di secondo grado, pubblicato in data 20 settembre 2023, nella parte in cui attribuisce all'odierna ricorrente il punteggio insufficiente di 17/30,

**nonché per l'annullamento**

di ogni atto preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso e, in particolare, occorrendo, dei seguenti atti:

- della graduatoria finale relativa alla scuola secondaria di secondo grado, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 7 novembre 2023 nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente,
- della griglia di valutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 07/09/2023 nella parte in cui contiene un giudizio insufficiente di 17/30 punti;
- dei verbali tutti della Commissione giudicatrice e, in particolare, per quanto di interesse della ricorrente, del verbale n. 11f del 15 settembre 2023 concernente la correzione della prova scritta della sig.ra Goretti;
- occorrendo, dei criteri di valutazione della prova scritta approvati con verbale, privo di numero, relativo alla seduta del 28 luglio 2023;
- occorrendo, dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato in data 9 ottobre 2023, nella parte in cui esclude la ricorrente, nonché parimenti dell'esito della valutazione titoli pubblicato in data 31 ottobre 2023;
- della nota UNIGE prot. n. 0067483 del 14/11/2023, a firma della Dott.ssa

Claudia De Nadai, priva di motivazione, recante rigetto dell'istanza di riesame e/o annullamento in autotutela presentata dalla sig.ra Goretti in data 02/11/2023.

### **Premesse**

**1)** Con decreto rettorale n. 2741 del 12 giugno 2023 (**doc. 1**) veniva indetta dall'Università degli Studi di Genova selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13, del DM. 10/09/2010, n. 249 e delle disposizioni attuative contenute nei successivi decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30/09/2011, dell'01/12/2016 e dell'08/09/2019.

**2)** Con decreto del Direttore del DISFOR n. 2696 dell'8/6/2023 (**doc. 2**) veniva quindi nominata la Commissione giudicatrice per un totale di 22 membri effettivi e n. 3 supplenti (per i quattro ordini di scuola a valere sui quali erano banditi i posti a concorso), la quale poi ai sensi dell'art. 4 del Bando in sede di valutazione dovrà essere "*composta da almeno 10 membri*".

**3)** L'odierna ricorrente, sig.ra Goretti, possedendone tutti i requisiti, veniva ammessa a partecipare a seguito di istanza presentata in data 26/06/2023 (**doc. 4**) per la scuola secondaria di secondo grado, per la quale erano disponibili n. 155 posti.

**4)** Il giorno 7 luglio 2023, l'odierna ricorrente sosteneva favorevolmente la prova preselettiva (risultando 166esima su 475 candidati) e così ammessa alla successiva prova scritta (**doc. 5**)

**5)** Dopo il suddetto test preselettivo e allorché si erano già svolte ben 5 riunioni della Commissione concernenti momenti essenziali e rilevanti ai fini

della valutazione dei candidati (quali la predisposizione delle tracce scritte e la determinazione dei criteri di valutazione – cfr. verbali del 3-4 luglio - **doc. 6-7**) con Decreto del Direttore del DISFOR n. 3976 del 4/9/2023 veniva disposta “*l’integrazione della Commissione...per le prove scritte ....e per la valutazione dei titoli dei candidati*” mediante nomina di ulteriori 12 membri (**doc. 8**).

**6)** Il successivo 7 settembre 2023, l’odierna ricorrente, sosteneva la prova scritta costituita dall’esame di un caso pratico (**doc. 9**), con 6 quesiti aperti di massimo 10 righe ciascuno.

**7)** Solo in tale occasione, peraltro, la Commissione rendeva noti (mediante esibizione di una griglia di valutazione successivamente “ritirata” a fine prova – **doc. 10**) i criteri sulla base dei quali la prova sarebbe stata valutata, i quali peraltro si discostavano sensibilmente dalle prescrizioni del Bando, contenendo indicatori di giudizio –per quanto si vedrà- estranei alle previsioni della *lex specialis*.

**8)** In data 20 settembre 2023, l’Ateneo pubblicava quindi sul proprio sito istituzionale l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale (**doc. 11**), nel quale non figurava l’odierna ricorrente essendole stato attribuito un punteggio insufficiente di 17/30 inferiore alla soglia di sufficienza fissata a 21 punti, pur avendo la stessa esaurientemente e correttamente risposto a tutti i sei quesiti della prova.

**9)** Sorprendeva, peraltro, che su ben **499** prove scritte scrutinate, **nessun candidato** avesse riportato una valutazione compresa tra 18 e 20 punti, quasi che la Commissione (come peraltro già verificatosi, per quanto appurato, nello stesso concorso dell’anno precedente – doc. 11-bis) avesse inteso confinare le bocciature entro un punteggio di molto inferiore alla soglia di sufficienza,

onde escludere (o, quantomeno, rendere estremamente limitate e difficoltose) le possibilità di un serio ed efficace sindacato di legittimità e restringere *a priori*, con intuibile sviamento, la platea degli ammessi all'orale.

**10)** La sig.ra Goretti presentava, quindi, immediata istanza di accesso agli atti in data 22/09/2023 (**doc. 12**), onde conoscere le motivazioni della propria valutazione negativa e verificare il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali, chiedendo, a tal fine, di accedere anche agli elaborati e alle schede di valutazione di n. 10 candidati casualmente prescelti tra coloro che avevano superato la prova con il punteggio minimo di 21 punti e di 22 punti.

**11)** In riscontro alle suddette istanze, nell'imminenza dello scadere dei termini di legge, con nota del 18/10/2023 (**doc. 13**) l'Università trasmetteva copia dell'elaborato scritto della ricorrente e della relativa griglia di valutazione (**doc. 14-15**), copia delle prove scritte e delle griglie di valutazione di 10 candidati utilmente ammessi all'orale che avevano conseguito il punteggio di 21/30 e 22/30 alla prova scritta (**doc. 16**), nonché copia del verbale n. 11 della Commissione relativo alla correzione della prova scritta del 07/09/2023 (**doc. 17**). Non veniva invece trasmessa copia del testo del caso pratico oggetto d'esame solo successivamente osteso.

**12)** Dall'esame della documentazione sono emersi *ictu oculi* gravi profili di illegittimità, *in primis*, della valutazione di insufficienza della prova scritta della ricorrente, in secondo luogo, della procedura nel suo complesso, sia con riguardo alle valutazioni dei candidati utilmente ammessi all'orale, sia in riferimento alle complessive operazioni concorsuali.

**13)** Quanto, in particolare, al punteggio attribuito alla ricorrente, lo stesso risulta evidentemente illogico e penalizzante poichè la sig.ra Goretti, a

differenza degli altri candidati di cui è potuto verificare gli elaborati, aveva fornito risposte esaurienti a tutti i questi, con citazioni normative e letterarie e indicazioni di metodologie didattiche, come previsto dalla griglia di valutazione, laddove alcuni dei candidati ammessi, neppure avevano completato le risposte (si veda, a mero titolo esemplificativo, il compito n. 114, di un candidato ammesso all'orale pur avendo totalmente omesso di rispondere alla domanda n. 6 e non aver completato la risposta al quesito n. 5 – **doc. 18**). Si sottolinea ulteriormente, che la ricorrente, a seguito della propria istanza di accesso agli atti, ha potuto visionare e confrontare con la propria, **solo 10 prove** (su 499) di altri candidati.

**14)** Dagli atti ostesi, emergeva altresì che la griglia di valutazione per la correzione della prova scritta prevedeva criteri di giudizio assestati unicamente sull'accertamento di capacità di argomentazione e uso corretto della lingua, nonché di corretto inquadramento dell'argomento trattato, malgrado l'art. 5 del Bando prescrivesse la verifica di tutta una serie di competenze (*didattiche, su empatia e intelligenza emotiva, su creatività e pensiero divergente, organizzative e giuridiche...*) totalmente ignorate.

**15)** Ma vi è di più. Dal verbale n. 11 (**doc. 17**), articolato in sotto-verbali relativi alle varie sedute in cui sono stati corretti i quasi 500 elaborati scritti, si è appreso che **la valutazione delle prove** –contrariamente alla previsione del Bando che imponeva la presenza di *almeno 10 membri*- **è avvenuta ad opera di sotto-commissioni con compagni variabili da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri**, sicchè l'essenziale fase valutativa della procedura è stata di fatto affidata ad **organi di volta in volta diversi** ed in composizione inferiore rispetto a quella prescritta dal Bando, malgrado

nessuna norma di Bando o autodeterminazione della Commissione plenaria facoltizzasse il ricorso a sotto-commissioni, per giunta di diverse composizioni.

**16)** Peraltro le stesse tempistiche di correzione dei 499 elaborati, tenuto conto dell'ampiezza dei temi svolti e delle intuibili difficoltà di comprensione delle singole calligrafie, appaiono del tutto irrazionali e inattendibili considerato che –al netto delle pause effettuate- le Commissioni hanno in media dedicato **un tempo compreso tra 4 e 8 minuti per elaborato**, concludendo la valutazione dei 499 scritti nello straordinario tempo di circa 20-25 ore di lavoro (!).

**17)** I rilievi sopra riportati venivano, peraltro, evidenziati dalla ricorrente alla Presidente di Commissione, Prof.ssa Pennazio, in occasione di un'audizione personale avuta in data 13/10/2023, ove si è proceduto alla lettura ed esame dell'intero elaborato della conchiudente, all'esito del quale la stessa Presidente sostanzialmente conveniva della bontà della prova della Goretti.

**18)** Dopo ulteriore istanza di accesso agli atti del 20/10/2023, tesa ad ottenere tutti i verbali della Commissione e le generalità di candidati utilmente collocati in graduatoria (**doc. 19**), la sig.ra Goretti, in data 2/11/2023, presentava motivata istanza di riesame e/o annullamento in autotutela (**doc. 20**), significando tutte le suddette criticità e chiedendo, in particolare, la rivalutazione della propria prova scritta ai fini dell'ammissione all'orale.

**19)** Soltanto in data 14 novembre, nell'imminenza della scadenza del termine di impugnazione e dopo ripetuti solleciti (**doc. 21**), l'Università riscontrava la seconda istanza di accesso agli atti (**doc. 22**), nonchè la richiesta di riesame mediante una nota meramente confermativa (**doc. 23**), priva di alcuna effettiva disamina delle criticità evidenziate dalla ricorrente.

Stante il grave pregiudizio subito per effetto della suddetta esclusione, la sig.ra Goretti si vede costretta ad adire l'Ecc.mo Tribunale, onde ottenere l'annullamento degli atti impugnati, in via principale limitatamente alla propria posizione, in una con l'adozione di idonee misure cautelari atte in particolare a garantire un riesame da parte dell'Università, ai fini di una sollecita rivalutazione della propria prova scritta ed, eventualmente, per sostenere il successivo orale onde accedere al percorso di formazione non ancora avviato o, a tutto concedere, per il conseguimento dell'idoneità che consentirebbe alla stessa di non dovere –in futuro- partecipare a nuova selezione ed accedere in “sovrannumero” ai successivi cicli di formazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) del DM. 8 febbraio 2019 n. 92.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **Premessa.**

Si precisa che il presente gravame è teso in principalità ad ottenere, per quanto di seguito si rileverà, il riesame della prova scritta della sig.ra Goretti, al fine di ammettere la stessa al prosieguo della procedura (e auspicabilmente frequentare il conseguente corso di formazione), senza pregiudizio di terzi.

Solo in subordine e per mero scrupolo verranno, quindi, dedotti ulteriori profili di illegittimità della procedura nel suo complesso tali da giustificarne l'integrale riedizione.

### **A) SULL'IGITTIMITA' DELLA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE ATTRIBUITA ALLA PROVA SCRITTA DELLA SIG.RA GORETTI.**

**1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma 10, del DM. 10/09/2010 n. 249 e dell'art. 6, comma 6, del DM. 30/09/2011 nonché dell'art. 5 del Bando approvato con DR. n. 2741 del 12/06/2023. Difetto di istruttoria**

**e travisamento. Motivazione illogica e/o insufficiente. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e disparità di trattamento.**

L'insufficiente valutazione della prova scritta della ricorrente –da un semplice raffronto con gli elaborati ostesi di altri candidati ammessi all'orale – lo si ribadisce, **solo 10 su 499**- appare frutto di manifesto travisamento e superficiale valutazione.

Prendendo le mosse dal punteggio attribuito al quesito n. 5 nel quale la ricorrente ha conseguito soli 2 punti su 5, lo stesso è evidentemente incongruo ed errato poiché la sig.ra Goretti –in ossequio ai criteri di valutazione- oltre ad aver risposto correttamente al quesito ha fatto puntuali e precisi cenni alla normativa di riferimento (indicati dal verbale 28 luglio 2023 quali puntuali criteri di valutazione – **doc. 24**), diversamente dai candidati contrassegnati dai **codici 336 e 941**, che hanno, invece, conseguito 3 punti pur omettendo qualsivoglia riferimento normativo (cfr. relativi elaborati e schede di giudizio – **doc. 25-26**).

Si rammenta a tal proposito che, nella griglia di valutazione, 3 punti dovrebbero corrispondere a una: *“Risposta corretta relativamente all'argomento trattato con descrizione di attività per lo più coerenti alla richiesta (con alcune adeguate indicazioni metodologiche strumentali e didattiche adeguati alla richiesta) ma con analisi per lo più generiche, con pochi ma corretti riferimenti alla letteratura e normativa di riferimento”*.

Vieppiù, il candidato con **codice 1011**, pur non avendo fatto alcun cenno alla normativa –come detto espressamente richiesto dalla scheda di valutazione per punteggi uguali o superiori a 3 punti- ha nondimeno conseguito addirittura 4 punti (**doc. 27**).

Si consideri, ulteriormente, che il candidato cui è stato assegnato il codice

compito n° 114, **non ha completato la risposta** al suddetto quesito (n. 5), lasciandola troncata (!), e ciononostante, la Commissione ha ritenuto di assegnargli 3 punti, ossia un punto in più rispetto a quello assegnato alla ricorrente (sic!) (v. **doc. 28**).

Pertanto, in ossequio ad una corretta applicazione della griglia e secondo un criterio di ragionevolezza in rapporto alle altrui valutazioni, la sig.ra Goretti (la quale ha risposto, per intero, a tutti i punti del quesito con puntuali e precisi riferimenti letterari e normativi), avrebbe dovuto beneficiare **solo per questo quesito di 1 o 2 punti aggiuntivi**.

Illogico ed irragionevole è altresì il punteggio appena sufficiente attribuito agli ulteriori quesiti in quanto l'esponente:

- nella risposta **n. 1** (cui sono stati attribuiti 3 punti) ha citato ben 5 metodologie didattiche con specifici cenni alla pertinente letteratura, laddove i candidati contrassegnati con codici nn. 307, 336, 903, 992 e 1011 (cui sono stati attribuiti 4 punti) non hanno citato altrettante tipologie di didattica ed hanno del tutto omesso, a seconda dei casi, riferimenti alla normativa e/o alla letteratura (cfr. **doc. 26-27-29-30-31**); consegue che all'istante spettavano almeno 4, se non 5, punti e dunque **almeno 1 punto aggiuntivo**;
- nella risposta **n. 2** (3 punti), ha indicato plurime metodologie strumentali e didattiche (TIC, laboratorio, learning by doing) e riferimenti alla letteratura, a differenza, ad esempio, del candidato con codice n. 1011 che pur **in assenza di citazioni** letterarie e normative conseguiva l'abnorme punteggio di 4 punti (**doc. 27**); anche in tal caso alla sig.ra. Goretti sarebbe spettato per logica di giudizio una valutazione di almeno 4 punti, **con 1 punto suppletivo**;
- nella risposta al quesito **n. 3** (3 punti), vi sono identici spunti contenutistici (o,

comunque, molto simili), rispetto alle risposte fornite dai candidati con codici nn. 336 (**doc. 25**) e 992 (**doc. 31**), cui irragionevolmente e con ingiusto vantaggio, è stato attribuito il maggior punteggio di 4 punti; anche in questo caso alla sig.ra. Goretti sarebbe spettato per ragionevolezza un giudizio peggiore di almeno 4 punti, **con 1 punto aggiuntivo**;

- nella risposta n. 4 (3 punti), pur avendo indicato ben tre riferimenti normativi essenziali, riportava un punteggio inferiore al candidato con codice n. 903 (**doc. 29**) che a fronte di un solo rimando normativo e di una trattazione sommaria del quesito beneficiava di ben 4 punti; ciò, sebbene nella griglia di valutazione, 4 punti dovrebbero corrispondere testualmente a una: *“Risposta corretta relativamente all'argomento trattato ... e con livelli di analisi abbastanza approfonditi e vari accenni puntuali alla letteratura e normativa di riferimento”*; anche in tal caso alla sig.ra. Goretti –**applicando il metro di giudizio assunto dalla Commissione per gli altri candidati**- sarebbe spettato un giudizio di almeno 4 punti, e, dunque, **1 punto in più**;
- la risposta n. 5 (2 punti), di cui già si è detto, è stata illegittimamente sotto-stimata anche rispetto al candidato n. 941 che, in assenza di alcun riferimento alla pertinente normativa (puntualmente citata, per contro, dall'istante), ha conseguito ben 3 punti (**doc. 26**); in ultimo, è dirimente osservare che al candidato n. 114 (**doc. 28**) il quale non ha completato la risposta, è stato addirittura attribuito un punteggio superiore a quello della sig.ra Goretti ed, invero, gli sono stati assegnati ben 3 punti (!); inoltre, sebbene il quesito lo chiedesse espressamente, i candidati n. 948, 941, 1011, 336, 114, 903 e 110 non hanno indicato alcuna *“collaborazione con la rete territoriale del percorso proposto”*. Sempre per detta domanda, il

candidato 941 non ha neanche presentato gli “*obiettivi*”, mentre i candidati 992 e 903 non hanno presentato il “*monitoraggio e valutazione*”; alla sig.ra. Goretti sarebbe, quindi, spettato un giudizio di almeno 4 punti, con **2 punti aggiuntivi**;

- la risposta n. 6 (3 punti), infine, è del tutto analoga alle risposte fornite dai candidati n. 19 (**doc. 32**) e n. 110 (**doc. 33**), cui invece sono stati assegnati illogicamente 5 punti. Inoltre, tale risposta (n. 6) presenta contenuti in tutto simili a quelli forniti dal candidato con codice n. 948 (**doc. 34**), che ha anch'egli, parimenti, riportato –senza plausibili ragioni- il massimo punteggio di 5 punti; inoltre, riguardo al medesimo quesito, i candidati n. 1011 e n. 110 non hanno indicato quali tipologie di prova “*verranno previste per Francesco*” come invece prescritto dalla domanda; consegue che anche all’istante spettavano 5 punti, **ovvero 2 punti in più** rispetto a quelli frettolosamente attribuiti.

A riprova della assoluta superficialità e irragionevolezza dei giudizi attribuiti (forsanche per l'enorme numero di partecipanti), basti evidenziare che il candidato con compito n. 114 è stato ammesso all'orale malgrado (i) abbia totalmente omesso di rispondere alla domanda n. 6 e al contempo (ii) non abbia completato la risposta al quesito n. 5, nel quale ha, oltretutto, irragionevolmente ottenuto il punteggio di 3 punti, a fronte dei soli 2 punti assegnati alla corretta e completa risposta della ricorrente.

La valutazione negativa della sig.ra Goretti è dunque viziata per evidente difetto e illogicità di istruttoria, nonché per eccesso di potere, per manifesta disparità di trattamento rispetto ai suddetti candidati ammessi all'orale, giustificando, in accoglimento del presente motivo, previa occorrendo

rivalutazione della prova stessa, l'immediata ammissione della ricorrente al prosieguo della selezione tenuto conto dei maggiori punteggi sopra indicati che avrebbero garantito all'istante il superamento dello scritto sopravanzando agevolmente la soglia di sufficienza di 21 punti.

Valga la pena precisare che quanto sopra evidenziato, integra evidenti profili di eccesso di potere verificabili mediante un mero esame estrinseco della valutazione, secondo parametri di logicità, congruità e omogeneità di giudizio fondati sulla corretta applicazione di puntuali criteri di giudizio (come il riferimento a richiami in letteratura o normativi, o la valutazione favorevole di risposte mancanti e/o incomplete) o criteri di ragionevolezza (l'effettiva risposta ai quesiti o la loro compiutezza) che consentono un pieno sindacato dell'Ecc.mo Tribunale, senza impingere nel merito della discrezionalità della Commissione.

## **B) IN SUBORDINE: SUI PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA NEL SUO COMPLESSO.**

### **2) Violazione del principio di collegialità perfetta in relazione all'art. 5 del Bando. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e giusto procedimento delle operazioni concorsuali.**

Il Bando approvato con DR. n. 2741 del 12 giugno 2023, all'articolo 4, prevede che *"La Commissione è composta da almeno 10 membri"*.

Dall'esame dei verbali nn. 11a-11b-11c-11d-11e-11f-11g relativi alle sedute dei giorni 9-11-12-13-15 settembre 2023, è invece emerso che **la correzione delle prove scritte** relative alla scuola secondaria di secondo grado **è stata effettuata, di volta in volta, da commissioni in diversa composizione, con compagni variabili da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri**, a loro volta suddivise in diverse sottocommissioni di 3 membri, e

sempre inferiori al *quorum* minimo inderogabilmente previsto dal Bando.

Tale inammissibile "balletto" delle Commissioni è illegittimo in quanto –per principio pacifico- le Commissioni di concorso **nell'attività valutativa e per tutta la stessa** devono operare quale collegio perfetto nella composizione indicata dal Bando, che nel caso di specie il Bando prevedeva un minimo di 10 membri e non facultizzava la nomina di sotto-commissioni.

Il fatto poi che il verbale conclusivo n. 11h del 18/09/2023, relativo alla formazione della graduatoria finale, sia stato sottoscritto da tutti i 15 componenti della Commissione (**che, documentalmente, non risultavano presenti e citati nei precedenti verbali di correzione delle prove**), non sana il suddetto vizio ed anzi prova *per tabulas* la radicale illegittimità della precedente (essenziale) fase valutativa condotta **da organi tra loro diversi** e in ogni caso **in composizione diversa da quella inderogabilmente prescritta dal Bando**, con grave violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e continuità delle operazioni di valutazione, nonché di par condicio tra i candidati.

**3) Violazione del principio di collegialità perfetta in relazione all'art. 5 del Bando sotto concorrente profilo. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e giusto procedimento delle operazioni concorsuali.**

In stretta connessione con il motivo che precede, si contesta la violazione del principio di collegialità perfetta sotto altro dirimente profilo.

Come evidenziato in premessa, a distanza di oltre 2 mesi dall'inizio delle operazioni concorsuali (il primo verbale si riferisce alla riunione del 3 luglio), con Decreto n. 3976 del **4 settembre 2023 (doc. 8)** il Direttore del Disfor ha disposto l' "*integrazione della Commissione...per le prove scritte....e per la valutazione dei*

*titoli dei candidati*", nominando 12 ulteriori membri.

Tale circostanza sarebbe di per sé irrilevante, se non fosse che alla data della suddetta integrazione, la Commissione precedentemente nominata con Decreto 8/6/2023 (**doc. 2**) aveva già adottato rilevanti determinazioni ai fini della valutazione dei candidati, in quanto:

- con verbale del **3 luglio** sono state stabilite "*le modalità di elaborazione delle prove scritte con i relativi criteri di valutazione*" (**doc. 35**);
- con verbale del **4 luglio** sono state approvate "*le modalità di svolgimento delle prove e l'idoneità dei quesiti della prova preselettiva*" (**doc. 36**);
- con verbale del **10 luglio** è stato approvato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva (**doc. 37**);
- con verbale del **28 luglio**, infine, sono state **approvate "in via definitiva la traccia e i criteri di valutazione relativi alle prove scritte"** (**doc. 38**).

Come noto, tuttavia, ancorchè in sede di operazioni concorsuali non si richieda la presenza della Commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, la regola del collegio perfetto, tuttavia, deve "trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso" (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 11/10/2017, n. 10185; Cons. St., sez. IV, 12/11/2015, n. 5137; T.A.R. Campobasso, sez. I, 15/12/2014, n. 703; Cons. St., Sez. I, 11/07/2011, n. 1286; T.A.R. Piemonte, sez. I, 01/12/2009, n. 3213).

Non è dubbio che le suddette operazioni operate dalla Commissione nella sua originaria composizione e prima della sua integrazione “*per le prove scritte*” avvenuta con il precitato Decreto 04/09/2023, costituissero momenti essenziali delle operazioni valutative (su tutti la fissazioni dei criteri di valutazione della prova scritta), conseguendone l'evidente e insanabile illegittimità della procedura per violazione del principio della collegialità essendo documentato che fondamentali attività propedeutiche (inerenti l'attività valutativa) siano state svolte da un organo diverso da quello che ha successivamente concluso l'attività valutativa con l'approvazione della graduatoria finale del concorso.

**4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del Bando sotto altro profilo. Ulteriore violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e giusto procedimento delle operazioni concorsuali. Sviamiento.**

L'articolo 5 del Bando prevede, tra le altre cose, che “*La prova scritta ... è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:*

- *competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;*
- *competenze su empatia e intelligenza emotiva;*
- *competenze su creatività e pensiero divergente;*
- *competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche”.*

Di contro, i criteri individuati nella griglia di valutazione utilizzata (**doc. 10**), **ignorano completamente l'accertamento delle competenze prescritte dal Bando**, assestandosi unicamente e in principalità sulla capacità di argomentazione e sull'uso della lingua, mediante una partizione dei punteggi unicamente fondata sulla conoscenza dell'argomento trattato, senza indicatori

riconducibili alla verifica del possesso delle suddette competenze prescritte dal Bando.

La valutazione della prova è dunque viziata in radice perché i criteri in concreto utilizzati ignorano e disattendono le puntuali indicazioni del Bando e, in quanto tali, risultano intrinsecamente illegittimi per violazione della *lex specialis* e frutto di un uso abnorme e sviato della discrezionalità da parte della Commissione.

Costituisce, invero, principio pacifico quello per cui “*le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione*” (cfr., di recente, TAR Lazio, Sez. I Quater, sent. 28/07/2023, n. 12827).

Nel caso di specie, il tenore del Bando era chiarissimo e l'operato della Commissione integra un uso abnorme e sviato della discrezionalità alla stessa rimessa, la quale non può evidentemente spingersi al punto di integrare o sostanzialmente modificare le previsioni della *lex specialis*.

Ove, infatti, venisse consentita –come avvenuto– la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis*, i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, verrebbero inesorabilmente pregiudicati così come sarebbe compromesso il principio dell'autovincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (su tutte, cfr. Cons. St., Sez. V, sent.

10/04/2013, n. 1969).

Donde la sussistenza dei vizi rubricati.

**5) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma 10, del DM. 10/09/2010 n. 249 e dell'art. 6, comma 6, del DM. 30/09/2011. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del Bando. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost. Difetto di istruttoria e motivazione. Manifesto sviamento.**

Risulta alquanto sorprendente che **su ben 499** prove scritte scrutinate, nessun candidato abbia riportato **una valutazione pari a 18, 19 e/o 20 punti**.

Considerando che la soglia per la sufficienza era fissata, secondo Bando, a 21 punti, ben si comprende che tale netta e singolare cesura, piuttosto che frutto del caso, sia invece l'effetto della precisa e deliberata scelta di confinare le bocciature entro un punteggio di molto inferiore alla soglia di sufficienza, tale da escludere (o quantomeno, rendere estremamente limitate e difficoltose) le possibilità di un serio ed efficace sindacato di legittimità.

Che non sia un caso, lo si evince chiaramente dalla disamina delle valutazioni della medesima prova scritta formulate in occasione dello stesso concorso tenuto lo scorso anno laddove –ancora una volta- non figuravano valutazioni comprese nella suddetta finestra di punteggi (!) (cfr. **doc. 11-bis**).

Tale operato è indice di manifesto eccesso di potere per **sviamento** in quanto la Commissione ha utilizzato il potere attribuitole non già per la selezione dei migliori candidati, quanto per restringere la platea degli ammessi all'orale secondo il contingentamento desiderato e ritenuto più confacente al "comodo" prosieguo della selezione.

**6) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma 10, del DM.**

**10/09/2010 n. 249 e dell'art. 6, comma 6, del DM. 30/09/2011 nonché dell'art. 5 del Bando. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost. Difetto di istruttoria e motivazione. Manifesto sviamento in relazione alla irragionevolezza e inattendibilità delle tempistiche di correzione delle prove scritte in relazione al numero di candidati scrutinati.**

Dai verbali di correzione delle prove scritte e, segnatamente, dagli orari dei lavori ivi riportati e dalla suddivisione degli elaborati tra le singole sottocommissioni, emerge che le stesse –al netto delle pause effettuate- hanno in media dedicato alla correzione di ogni elaborato un tempo compreso tra 4 e 8 minuti, incluso il successivo asserito confronto con la “Commissione allargata”, tanto da arrivare a correggere ben 499 elaborati in circa 20-25 ore complessive di lavoro.

Non è chi non veda, tuttavia, come tali tempistiche siano del tutto irrazionali ed inattendibili tenuto conto dell'ampiezza dei temi svolti dai candidati (con elaborati di circa 60 righe ciascuno) e delle intuibili difficoltà legate alla comprensione delle relative calligrafie.

Anche sotto tale profilo la procedura in esame risulta manifestamente viziata per difetto e superficialità di istruttoria e conseguente inattendibilità dell'esito conclusivo delle valutazioni, se non altro dimostrata dalle palesi incongruità rilevate dall'esame di soli 10 elaborati su 499 prove scrutinate (!).

**7) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del Bando sotto altro profilo. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost. Omessa preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione della prova scritta.**

Come noto, costituisce principio generale di tutte le procedure

comparative, l'obbligo di preventiva determinazione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame, al fine di garantire trasparenza della procedura selettiva e consentire al contempo al candidato di calibrare le proprie risposte in funzione dei criteri individuati.

Nel caso di specie, la scheda di valutazione della prova scritta è stata resa nota ai candidati solo in occasione della prova stessa, impedendo una preventiva ed utile conoscenza degli stessi.

Questi dati non sono certo irrilevanti tenuto conto che la preventiva fissazione e pubblicizzazione dei parametri di giudizio, oltre a rispondere a fondamentali principi di trasparenza e pubblicità delle operazioni concorsuali, avrebbe consentito ai candidati di orientare la propria preparazione e di formulare le proprie risposte alla luce dei criteri di valutazione prescelti e delle indicazioni del Bando, sulle quali riponevano legittimo affidamento.

Tale circostanza è tanto più grave e rilevante perché nel caso di specie i suddetti criteri non erano individuati, neppure *in nuce*, dal Bando, sicché a maggior ragione degli stessi doveva essere data conoscenza ai candidati con ragionevole anticipo, anche perché come detto, difformi dal Bando stesso.

**8) Invalidità derivata della graduatoria definitiva di merito della scuola secondaria di secondo grado pubblicata in data 7 novembre 2023, del presupposto elenco degli ammessi all'orale e dell'esito della valutazione titoli pubblicati, rispettivamente, in data 9 e 31 ottobre 2023.**

Le censure innanzi dedotte si intendono espressamente rivolte anche avverso la graduatoria definitiva di merito della scuola secondaria di secondo grado (e dei presupposti esiti della prova orale e della valutazione titoli), siccome viziata in via derivata dai medesimi profili di illegittimità che inficiano le

presupposte fasi e determinazioni del procedimento.

**9) Illegittimità propria e derivata della nota UNIGE prot. n. 0067483 del 14/11/2023, a firma della Dott.ssa Claudia De Nadai, priva di motivazione, recante rigetto dell'istanza di riesame e/o annullamento in autotutela presentata dalla sig.ra Goretti in data 02/11/2023.**

Con la nota in oggetto (**doc 23**), la Dirigente del Settore Esami di Stato Dott.ssa De Nadai ha respinto, con mero rinvio confermativo alle precedenti valutazioni della Commissione, l'articolata istanza di riesame e/o annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente in data 02/11/2023 (**doc. 20**).

Ancorché sia nota l'insussistenza di un obbligo di provvedere in capo alla PA in ordine a richieste di esame e/o autotutela, lo stesso tuttavia –ove discrezionalmente esercitato- deve evidentemente sottostare a principi di motivazione, effettività e ragionevolezza, anche in ossequio ai canoni generali di buona fede e leale collaborazione, ormai positivizzati dall'art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/90.

L'impersonale e laconica determinazione dell'Università è dunque viziata, anzitutto, in via derivata dai suesposti motivi di censura, da intendersi integralmente rivolti anche avverso la stessa.

In ogni caso, la nota in commento risulta altresì viziata in via propria per difetto assoluto di istruttoria, presupposti e motivazione non contenendo alcuna seria ed effettiva disamina delle puntuali doglianze della ricorrente che –ove scrutinate e condivise- certamente avrebbero consentito un favorevole riesame della posizione della Sig.ra Goretti.

Tali profili di illegittimità ridondano altresì evidentemente in una manifesta violazione dei canoni di imparzialità ex art. 97 Cost. e art. 1, comma 2-bis L. n.

241/90 nonché nei principio di motivazione ex art. 2 L. n. 241/90.

**C) ISTANZA CAUTELARE.**

Per quanto concerne il *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi innanzi dedotti.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si evidenzia che gli atti impugnati impediscono alla ricorrente di **ottenere una specializzazione** e di **aspirare all'attribuzione del posto di insegnante di ruolo** nella scuola secondaria di secondo grado e, in particolare, di accedere al percorso di formazione il cui inizio è previsto a brevissimo ma non ancora fissato tenuto conto che lo stesso –ai sensi dell'art. 1, comma 6, del DM 30 maggio 2023, n. 694- dovrà necessariamente concludersi **entro il 30 giugno 2024.**

Da quanto sopra, si evince che l'**unico rimedio utile**, al fine di evitare alla ricorrente l'attesa di una nuova procedura di selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (se e quando verrà bandita e che, in ogni caso, per la ricorrente sarà preceduta da un altro test preselettivo) e di non compromettere l'utilità di un'eventuale pronuncia di accoglimento del presente ricorso, è quello della immediata rivalutazione della prova scritta della sig.ra Goretti e susseguente convocazione per lo svolgimento della prova orale, al fine di accedere al percorso di formazione non ancora iniziato, o comunque di consentirle il conseguimento sin d'ora dell'idoneità che consentirebbe alla stessa di accedere in "sovrannumero" ai successivi cicli di formazione senza dover ripetere il concorso.

Di contro, nel bilanciamento degli opposti interessi, la ricorrenza della sola prova scritta della ricorrente ed, eventualmente, la fissazione di una sessione aggiuntiva per lo svolgimento dell'orale da parte di quest'ultima, non

pare possa ingenerare particolari disagi organizzativi all'Amministrazione resistente non essendo ancora stato attivato il corso di specializzazione (cfr. in fattispecie analoga e recentissima TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, ord. 08/11/2023, n. 601).

A tal fine, si chiede quindi all'Ecc.mo Tribunale di valutare l'adozione di un provvedimento cautelare che abbia effetti propulsivi nei confronti dell'Università, imponendo un serio riesame della prova scritta della ricorrente entro un termine ragionevole e tenuto conto dell'urgenza del caso o, comunque, lo svolgimento, se del caso con riserva, della prova orale.

In subordine, si chiede al Collegio di valutare l'accoglimento dell'istanza cautelare quantomeno ai fini e per gli effetti dell'art. 55 comma 10 c.p.a., fissando sin d'ora l'udienza di merito in tempo utile a consentire alla ricorrente –in caso di accoglimento del gravame- di prendere parte al primo corso di formazione utile che dovesse essere in futuro indetto dall'Università ove la stessa –come si confida- conseguisse un punteggio tale da risultare vincitrice o da conseguire quantomeno l'idoneità.

#### **P.Q.M.**

previa sospensione e/o adozione delle misure cautelari meglio viste e ritenute come innanzi gradatamente dedotte, si chiede l'annullamento degli atti impugnati di cui in epigrafe per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa ed il conseguente accertamento dell'obbligo in capo all'Amministrazione di procedere alla rivalutazione della prova scritta sostenuta dalla ricorrente nella selezione *de qua* ed alla convocazione della medesima per lo svolgimento della prova orale.

Con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio e refusione del contributo unificato.

Il contributo unificato verrà corrisposto nella misura di euro 325,00.

Genova, 20 novembre 2023

Avv. Alessandro Manenti